



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Foggia

Con decreto n. 154 del 2.11.2020 il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo hanno adottato le **misure organizzative per il deposito telematico degli atti da parte dei difensori** in attuazione del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, misure che vengono qui di seguito riassunte.

L'art. 24 del d.l. 137/20 prevede (per il momento **fino al 31 gennaio 2021**) **due diverse forme di deposito telematico degli atti processuali** da parte dei difensori:

- A) la prima – commi 1-3 – riguarda *«memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della Repubblica»*, che vanno depositate *«esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso»* [si tratta del portale deposito atti penali (PDP)].

In questo caso *«il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali»*, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (cfr. provv. Prot. n. 10667 del 4.11.2020 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia).

N.B.: il deposito degli atti difensivi di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. (e di quelli ulteriori per i quali successivi decreti del Ministro prevedranno il deposito con le medesime modalità) è consentito solo con queste modalità e non tramite PEC (cfr. art. 24, 6° co., del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). L'eventuale trasmissione di tali atti tramite posta elettronica certificata (su qualsiasi indirizzo PEC della Procura della Repubblica di Foggia) *«non produce alcun effetto di legge»* (art. 24, comma 6, d.l. 137/20).

- B) la seconda – commi 4 e 5 – riguarda *«tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2»*, per i quali *«è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata»* purché la PEC di provenienza sia *«inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44»* (cd. ReGIndE).

Tale deposito *«deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari»* indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, con il quale sono anche *«indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»*.

In questo caso il deposito degli atti dei difensori (inviati tramite posta elettronica certificata) coincide con la data di ricezione della e-mail nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e viene attestato dal personale della segreteria.



Con provvedimento prot. n. 10791 del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stati assegnati alla Procura della Repubblica di Foggia, per consentire il deposito degli atti di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020, i seguenti **tre indirizzi PEC**:

1) **depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it**

destinato al deposito telematico di atti e documenti relativi a procedimenti penali non ancora iscritti o di cui non si conosca il numero di iscrizione (quali: denunce, querele o esposti, con i relativi eventuali allegati; richieste, istanze, nomine di difensore ed ogni altro atto relativi a procedimento penale non ancora iscritto o del quale non si conosca il numero di iscrizione), **nonché ogni istanza, atto o documento riguardante gli affari civili** rientranti nella competenza del pubblico ministero, comprese le relazioni dei curatori fallimentari ex art. 33 R.D. 267/42.

2) **depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it**

destinato al deposito telematico di atti e documenti relativi a procedimenti penali già iscritti e pendenti in fase di indagini preliminari di cui si conosca il numero (esclusi gli atti indicati nell'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. per i quali è previsto obbligatoriamente il deposito telematico attraverso il Portale Deposito atti Penali, PDP), quali: richieste, istanze (ad es. istanze in materia cautelare, istanze di dissequestro, istanze di incidente probatorio, ecc.); nomine di difensore (ad eccezione di quelle successive alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, per le quali è previsto il deposito tramite PDP), memorie difensive; atti relativi alle consulenze tecniche ed ogni altro atto o documento relativo a procedimento penale già iscritto e pendente in fase di indagini preliminari.

Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento e, se possibile, il nome del PM titolare.

3) **depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it**

destinato al deposito di richieste, istanze ed ogni altro atto o documento relativi a procedimenti penali in fase processuale o relativi alla fase della esecuzione penale e alle misure di prevenzione.

Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto inviato: **DIBATTIMENTO o ESECUZIONE o PREVENZIONE.**

Tutti e tre questi indirizzi PEC sono attivi e vigilati dal personale amministrativo; pertanto, i depositi presso ciascuno di essi hanno valore legale, se effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato provvedimento DGSIA prot. n. 10791 del 9 novembre 2020.

Si evidenzia che il deposito degli atti di cui all'art. 24 comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 deve essere necessariamente eseguito tramite gli indirizzi PEC (appena indicati) a tal fine predisposti dalla DGSIA e non può essere eseguito con valore legale su altri indirizzi PEC in uso alla Procura della Repubblica di Foggia.



Si fa presente, inoltre, che il mancato rispetto dell'indirizzo indicato in relazione alla tipologia e destinazione dell'atto può comportare il ritardo nella consegna all'ufficio destinatario o la perdita dell'atto stesso.

Si fa presente, infine, che sono in uso alla Procura di Foggia anche i seguenti ulteriori indirizzi PEC, esclusivamente destinati agli atti per ciascuno di esso specificati:

4) casellario.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla trasmissione telematica delle richieste di rilascio dei certificati del casellario giudiziale o dei certificati ex art. 335 c.p.p.

5) intercettazioni.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla trasmissione telematica delle richieste dei difensori di accesso alla sala ascolto delle intercettazioni (ai sensi dell'art. 269, 1° co., c.p.p.).

6) prot.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla ricezione degli atti di natura amministrativa, da protocollare.